



REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI

Politecnico di Bari

Decreto di emanazione

D.R. n. 91 del 13/02/2003

D.R. n. 91

IL RETTORE

VISTA la legge del 09 maggio 1989, n. 168;
VISTO lo Statuto del Politecnico;
VISTA la parte II del Regolamento Generale di Ateneo;
LETTA la delibera del Senato Accademico assunta nell'adunanza del 19 novembre 2002;

DECRETA

è emanato il Regolamento Associazione Laureati del Politecnico di Bari nel testo che si riporta allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Bari, li 13.02.2003

IL RETTORE
f.to Antonio CASTORANI

ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI

Denominazione – Sede – Scopo

Art.1 - L'Associazione Laureati del Politecnico di Bari, è una libera associazione, senza fini di lucro, di durata illimitata, con sede in Bari, in via Amendola 126/B, presso il Politecnico.

Art.2 - L'Associazione si propone di:

- a) stabilire e mantenere relazioni fra i soci, promuovere iniziative in loro favore e svolgere attività culturali;
- b) promuovere l'interessamento dei soci alla vita del Politecnico anche cooperando con le autorità accademiche;
- c) contribuire all'inserimento dei laureati e diplomati del Politecnico nel mondo del lavoro.

Art.3 - Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati l'Associazione provvede fra l'altro a:

- a) tenere un archivio di tutti i laureati e diplomati del Politecnico, segnalare i nominativi dei soci a Società o Enti che ne facciano richiesta;
- b) informare i soci sulle attività dell'Associazione e del Politecnico;
- c) promuovere incontri tra i soci;
- d) partecipare ad istituzioni o manifestazioni culturali di particolare interesse tecnico-scientifico;
- e) stabilire collegamenti con analoghe associazioni italiane ed estere;

Soci ed Organi

Art.4 - Hanno diritto ad essere soci tutti i laureati e diplomati al Politecnico di Bari.

Sono soci ordinari gli aventi diritto ad essere soci che versano la quota associativa annuale e, ancorché laureati altrove, il Rettore ed i Professori di ruolo del Politecnico stesso.

Sono soci benemeriti persone fisiche o Enti che si siano resi tali verso l'Associazione, essi vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Sono soci sostenitori tutti coloro, persone fisiche o Enti che contribuiscono in misura rilevante al rafforzamento patrimoniale dell'Associazione.

I soci sostenitori vengono nominati con le stesse modalità dei soci benemeriti.

Art.5 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori;

Assemblea Generale

Art.6 - L'Assemblea Generale, di seguito denominata Assemblea, rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge o del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce in prima o, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

L'Assemblea ordinaria è indetta non oltre il mese di giugno.

Le Assemblee straordinarie sono convocate tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta dai tre Revisori o da un ventesimo dei soci. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale e i soci sostenitori che hanno versato un contributo nell'anno. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti (Art.21 Codice Civile).

All'Assemblea ordinaria sono sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento economico, culturale e scientifico dell'Associazione;
- b) il rendiconto economico e finanziario dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- c) la relazione dei Revisori sul bilancio;
- d) la nomina delle cariche sociali, e così del Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 15 (quindici) membri e di tre Revisori effettivi e un supplente;

Alle Assemblee straordinarie saranno sottoposti quegli argomenti per i quali sono convocate.

La convocazione delle Assemblee avviene con lettera inviata al domicilio di ciascun socio.

L'avviso di convocazione indica l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora delle convocazioni.

Presidente

Art.7 - Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione.

E' eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari dell'Associazione. Il Presidente rimane in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile.

Se cessa dalla sua carica prima della scadenza e, fino a tale data, gli succede il Vice Presidente eletto.

Consiglio di Amministrazione

Art.8 - Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle attività dell'Associazione per l'attuazione degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, che ha durata di tre anni, è costituito da:

- a) il Presidente dell'Associazione che lo presiede;
- b) un Vice Presidente di diritto nella persona del Presidente uscente;
- c) tre Consiglieri designati dal Rettore del Politecnico;
- d) almeno cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea in carica tra tutti i membri. Questi ultimi non sono immediatamente rieleggibili.

Alle riunioni hanno diritto di assistere i tre Revisori dei Conti senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi membri, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

I Consiglieri designati dal Rettore del Politecnico restano in carica tre anni e non sono rieleggibili.

Il Vice Presidente di diritto resta in carica tre anni.

Se uno o più Consiglieri cessano dalla carica prima di aver compiuto il triennio, o nel caso il Vice Presidente eletto assuma la carica di Presidente, il Consiglio provvede alla sostituzione fino alla scadenza di ciascuno dei Consiglieri uscenti mediante cooptazione.

I Consiglieri, così cooptati, possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da un Vice Presidente o su richiesta di almeno quattro Consiglieri, ogni qualvolta necessario, anche solamente per fax o per posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce ogni anno la quota associativa minima per i soci ordinari, per i neolaureati e neodiplomati.

Comitato Direttivo

Art.9 - Il Comitato Direttivo collabora con il Presidente nella esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

E' costituito come segue:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) i due Vice Presidenti;
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario.

Collegio dei Revisori

Art.10 - Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativa della Associazione.

Esso è costituito da tre membri effettivi, di cui uno è nominato Presidente, e un supplente, eletti dall'Assemblea anche fra i soci ordinari.

I Revisori durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I Revisori partecipano al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art.11- Delibere. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese a maggioranza semplice dei votanti: in condizione di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà dei componenti.

Art.12 - Nomine e compensi. Le nomine alle cariche sociali devono di regola avvenire entro il mese di giugno di ogni anno.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art.13 - Patrimonio Sociale. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi dei soci ordinari e dei soci sostenitori;
- b) dal contributo che il Politecnico corrisponde all'Associazione;
- c) da qualsiasi contributo di soci e non soci, nonché da lasciti, donazioni e altre liberalità.

Art.14 - Bilanci. L'anno sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno ed i rendiconti amministrativi e finanziari dell'Associazione, nonché il bilancio preventivo, redatti dal Consiglio di Amministrazione, controllati dal Collegio dei Revisori sono sottoposti ogni anno entro il mese di giugno all'approvazione dell'Assemblea.

Art.15 -Modifiche statutarie. Ogni modifica del presente Statuto deve esser proposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea appositamente convocata.

Art.16 -Scioglimento. L'Associazione può essere sciolta su proposta del Consiglio di Amministrazione presa con delibera approvata da almeno 2/3 dei suoi membri ed a seguito di apposita delibera assembleare.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad associazioni con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità a meno di diversa destinazione imposta per legge.